SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1993, n 252.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure in materia di rimborso di crediti di imposta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. Le richieste di estinzione di tali crediti di imposta devono essere presentate direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti, in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati, entro il 20 settembre 1993. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a

ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. Le richieste di estinzione di tali crediti di imposta, alla quale va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, devono essere presentate direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti, in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 agosto 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 10.».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario. In materia di crediti e debiti d'imposta il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0331

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 febbraio 1993, n. 253.

Regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del «Prosciutto di Parma».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione del prosciutto di Parma, modificata dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 23, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, sono adottate norme regolamentari per l'esecuzione della legge stessa;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento:

a) per «legge», si intende la legge 13 febbraio 1990, n. 26;

b) per «organismo abilitato» si intende il consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, possono avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento;

c) per «produzione tutelata» si intende il prosciutto di Parma recante il contrassegno di cui all'art. 1 della legge; per «circuito della produzione tutelata» si intende tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente regolamento;

d) per «prescrizioni produttive» si intendono le disposizioni emanate dall'organismo abilitato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge; per «direttive» si intendono tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo abilitato e notificate ai Ministeri di cui alla lettera *b)*;

e) per «produttore di prosciutto di Parma», ai fini dell'art. 23, comma 1, lettera *g)*, della legge, si intende il produttore che abbia destinato alla produzione di origine tutelata una quantità di cosce suine fresche espressa in chilogrammi pari almeno al 75% (settantacinque per cento), su base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di cui all'art. 2, comma 1, della legge;

f) per «refrigerazione» si intende che le cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e trasporto ad una temperatura interna tra - 1 °C e + 4 °C;

g) per «prosciuttificio» si intende lo stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste dall'art. 12.

Art. 2.

Prescrizioni produttive

1. L'organismo abilitato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo schema delle prescrizioni produttive.

2. Lo schema propositivo delle prescrizioni produttive viene predisposto sentita la commissione di cui all'art. 31, comma 7, e previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 3.

Origine delle cosce suine

1. Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

Art. 4.

Adempimenti degli allevatori

1. Per essere compresi nel circuito della produzione tutelata, gli allevatori devono essere preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo abilitato.

2. A tal fine, gli allevatori interessati presentano richiesta all'organismo abilitato, che ne dispone la codificazione e fornisce la documentazione di cui all'art. 5.

3. L'allevatore riconosciuto appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione.

4. Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente codificato dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione, comunque prima dell'avvio alla macellazione.

5. Le modalità di codificazione e di applicazione dei timbri di cui al presente articolo sono stabilite dall'organismo abilitato, su conforme parere della commissione di cui all'art. 31, comma 7.

Art. 5.

Certificazioni dell'allevatore

1. All'atto della spedizione dei suini presso il macello, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la certificazione di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge, attestante l'osservanza delle prescrizioni produttive, rilasciandone un esemplare al macellatore e trasmettendone un altro all'organismo abilitato.

2. La certificazione di cui al comma 1 avviene su supporti distribuiti a cura dell'organismo abilitato e dallo stesso prenumerati e codificati.

3. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, nonché per tutti gli accertamenti ritenuti indispensabili.

Art. 6.

Controlli presso gli allevamenti

1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, può avvalersi dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su conforme parere della commissione di cui all'art. 31, i quali destinano a tale scopo proprio personale qualificato.

2. I controlli, in particolare, riguardano:

a) l'osservanza delle prescrizioni produttive;

b) la regolare apposizione del timbro indelebile di cui all'art. 4.

Art. 7.

Adempimenti dei macellatori

1. I macelli che intendono fornire le cosce fresche destinate alla produzione del prosciutto di Parma devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un apposito riconoscimento.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti dalle norme vigenti in materia.

3. L'organismo abilitato provvede alla attribuzione di un codice di identificazione del macello ed alla fornitura del timbro di cui all'art. 8.

Art. 8.

Timbro del macellatore e controlli

1. Sulle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di Parma il macellatore è tenuto alla apposizione del timbro indelebile, impresso a fuoco sulla cotenna, in modo ben visibile secondo le direttive impartite dall'organismo abilitato.

2. Il timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione.

3. Il macellatore è tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare ó di una copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dall'art. 5.

4. Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto a trasmettere, al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche sulle quali è stato apposto il timbro di cui al comma 1, copia della certificazione stessa nonché eventuali altri documenti richiesti dall'organismo abilitato.

5. Il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 9.

Laboratorio di sezionamento

1. I laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata sono tenuti ad unire alla documentazione accompagnatoria delle cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di Parma fotocopia dei documenti previsti dalla vigente normativa amministrativa e sanitaria, relativamente al trasferimento delle mezzene o degli altri tagli da uno dei macelli riconosciuti, nonche copia della certificazione di cui all'art. 5.

2. I laboratori di sezionamento sono altresi tenuti alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4 dell'art. 8 e ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 10 della legge.

Art. 10.

Spese

1. Le spese derivanti agli allevatori ed ai macellatori in applicazione della legge e del presente regolamento sono regolate dal regime tariffario di cui all'art. 12 della legge e sono commisurate al costo dei servizi resi.

Art. 11.

Riconoscimento dell'impresa produttrice

1. Le aziende che intendono produrre il prosciutto di Parma devono essere riconosciute dall'organismo abilitato e, a tal fine, presentano domanda dalla quale risultino:

a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Parma;

b) la denominazione e la sede della ditta;

c) la sede dello stabilimento, nonché la relativa capacità produttiva, con gli estremi della autorizzazione sanitaria in conformità alle norme vigenti in materia.

2. L'organismo abilitato, all'atto del riconoscimento, provvede alla attribuzione di un numero di identificazione del produttore; tale numero figura sul contrassegno di cui all'art. 1 della legge.

3. Sono a carico delle aziende interessate tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente articolo e le spese per le perizie a tal fine richieste dall'organismo abilitato o dall'interessato.

Art. 12.

Idoneità degli stabilimenti

1. Per essere considerato idonei alla produzione del prosciutto di Parma, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di:

a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;

b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidità e la temperatura ai livelli prescritti nelle norme vigenti per le fasi di salagione e riposo;

c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.

Art. 13.

Registro del produttore

1. Il produttore deve tenere per ogni singolo stabilimento un apposito registro, suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo.

2. Il registro deve indicare:

a) il numero d'ordine progressivo e la data di ogni singola registrazione;

b) il numero delle cosce con l'indicazione della data di apposizione del sigillo e del macello di provenienza;

c) il numero delle cosce con sigillo pervenute da altro stabilimento;

d) il numero delle cosce con sigillo inviate ad altro stabilimento;

e) il numero delle cosce dalle quali viene asportato il sigillo;

f) il numero dei prosciutti muniti di contrassegno, con l'indicazione del numero progressivo del verbale e della data delle relative operazioni;

3. Nel registro sono inoltre annotati, in apposita sezione, le decisioni, le osservazioni ed i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato, relativi ad errori o ad irregolarità riscontrati.

Art. 14.

Controlli presso gli stabilimenti

1. Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di Parma presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento nonché quella di cui all'art. 8, comma 4, ed accerta:

a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;

b) il numero delle cosce fresche munite dei tibri di cui agli articoli 4 e 8;

c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.

Art. 15.

Sigillo

1. Per ottenere l'apposizione del sigillo sulle cosce fresche, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni.

2. L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, comunque prima della salagione, in modo da rimanere visibile permanentemente.

3. Il sigillo riporta l'indicazione del mese e dell'anno di inizio della lavorazione; tale data equivale alla data di produzione ai sensi delle leggi vigenti in materia di vigilanza sanitaria sulle carni.

4. L'incaricato dell'organismo abilitato vieta l'apposizione del sigillo:

a) sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata;

b) sulle cosce non accompagnate dalla prescritta documentazione o prive dei timbri di cui agli articoli 4 e 8;

c) sulle cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.

5. Qualora circostanze pregiudizievoli vengano accertate successivamente, il sigillo eventualmente già apposto è rimosso a cura degli incaricati dell'organismo abilitato, che redigono apposito verbale.

6. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

Art. 16.

Verbalizzazione delle operazioni

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, viene redatto per ogni partita avviata alla produzione tutelata apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;

b) la data della salagione;

c) il numero ed il peso complessivo delle cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;

d) il numero ed il peso complessivo delle cosce ritenute inidonee od oggetto di contestazione;

e) il numero ed il peso complessivo delle cosce sulle quali non è stato apposto il sigillo trattenute presso lo stabilimento, ovvero da rendere al macello conferitore, avvero da avviare ad altro stabilimento.

2. L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita nell'apposito registro.

3. Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è conservata presso lo stabilimento di lavorazione e l'altra dall'organismo abilitato.

4. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre

giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

5. Qualora, in esito al nuovo esame effettuato, le cosce oggetto della contestazione risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione è quella del giorno dell'avvenuta contestazione; le cosce oggetto di contestazione sono custodite con le cautele necessarie per impedire la loro manomissione, previa identificazione, a cura dell'organismo abilitato che le affida in custodia al produttore presso lo stabilimento di lavorazione.

6. L'incaricato dell'organismo abilitato può procedere all'identificazione delle cosce ritenute non idonee e che non costituiscono oggetto di contestazione, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, mediante l'applicazione di specifici contrassegni indicati a verbale.

Art. 17.

Fasi della lavorazione

1. La lavorazione del prosciutto di Parma, dalla macellazione sino alla applicazione del contrassegno, avviene attraverso le seguenti fasi:

isolamento;

raffreddamento;

rifilatura;

salagione;

riposo;

lavaggio;

asciugamento;

stagionatura.

2. È consentito l'impiego di sale (cloruro di sodio) e di pepe, con esclusione di ogni trattamento chimico.

3. Nel corso della stagionatura, anche a più riprese, si procede alla sugnatura mediante rivestimento in superficie, sulla porzione scoperta della coscia, con un impasto composto di sugna, sale, pepe e derivati di cereali; tale impasto non è considerato ingrediente ai fini dell'etichettatura.

4. Completata la lavorazione, è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza nonché la ripetizione di un precedente trattamento, ad esclusione della sugnatura e del lavaggio.

5. Per la stagionatura, le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di superfici finestrate tali da consentire una opportuna ventilazione ed un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo igrometriche, proprie dell'ambiente.

Art. 18.

Trasferimento delle cosce

1. Salvo che nei primi sei mesi della lavorazione, è consentito il trasferimento delle cosce munite del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione del prosciutto di Parma.

2. Da parte dell'interessato deve essere presentata preventiva richiesta scritta all'organismo abilitato, che prescrive le modalità da osservare, esercita i necessari controlli e può opporsi al trasferimento con motivato provvedimento scritto.

3. Il trasferimento è consentito, in deroga al comma 1, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso le procedure di cui al comma 2.

4. Ogni operazione di trasferimento, a qualsiasi titolo venga effettuata, deve essere annotata sul registro.

Art. 19.

Controlli ed ispezioni

1. Durante le fasi della lavorazione, gli incaricati dell'organismo abilitato possono operare controlli ed ispezioni sia per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia per accertare la regolarità della tenuta dei registri e di ogni altra documentazione, sia per constatare che le modalità di lavorazione corrispondano alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

2. In caso di contestazione, ovvero in caso di accertamenti il cui esito non sia immediato, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono ad una speciale identificazione del prodotto.

3. Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 20.

Apposizione del contrassegno

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) compimento del periodo minimo di stagionatura prescritto, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo e computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposito il sigillo;

b) conformità delle modalità di lavorazione;

c) esistenza delle caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge;

d) rispetto della osservanza dei parametri analitici di cui all'art. 3 della legge.

2. Gli incaricati procedono preliminarmente alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità; se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto, mediante apertura di prosciutti fino ad un massimo di 5 per mille o frazione di mille, che restano a carico del produttore.

3. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.

4. Il contrassegno è apposto, anche in più punti, sulla cotenna del prosciutto in modo da restare visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

5. L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno; gli strumenti devono recare ciascuno il numero di identificazione del produttore di cui all'art. 11, comma 2, e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti.

6. Gli strumenti per l'applicazione del contrassegno possono recare anche speciali segni di identificazione disposti dall'organismo abilitato in funzione delle procedure di controllo.

Art. 21.
Parametri analitici

1. L'organismo abilitato propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento i parametri analitici, di cui all'art. 3 della legge.

2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata di idonea relazione tecnica concernente la definizione dei parametri analitici e delle relative soglie minime e massime.

Art. 22.
Verbalizzazione apposizione contrassegno

1. L'incarico dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino:

a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;

b) la data dell'inizio della lavorazione;

c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto, riportati nell'apposito registro;

d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali è apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni;

e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata;

f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione.

2. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore.

3. Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

4. I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento. è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.

5. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro.

Art. 23.
Annullamento del contrassegno

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti non idonei o non conformi.

2. Delle operazioni eseguite è redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno.

3. Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

Art. 24.
Sezionamento in tranci

1. Le operazioni di riduzione in tranci del «prosciutto di Parma» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

Art. 25.
Affettamento

1. Le operazioni di affettamento e confezionamento del «prosciutto di Parma» sono effettuate presso laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 2, comma 1, della legge, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato.

2. Gli interessati devono presentare istanza all'organismo abilitato, indicando:

a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

b) la ragione sociale e la sede della ditta;

c) la sede del laboratorio di confezionamento;

d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.

3. L'organismo abilitato, espletati gli accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento del laboratorio ed alla attribuzione di uno specifico numero di identificazione.

4. Qualora il laboratorio sia ricompreso nell'ambito di uno stabilimento di produzione già riconosciuto, il numero di identificazione può coincidere con quello attribuito ai sensi dell'art. 11, comma 2.

Art. 26.

Contrassegno prosciutto affettato

1. Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alle operazioni di affettamento e confezionamento del prosciutto di Parma ed accertano:

a) i riferimenti necessari alla individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento, desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non è annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di trasporto rilasciato dal produttore, su cui saranno richiamati i riferimenti in questione;

b) il numero ed il peso dei prosciutti provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono la asportazione per l'affettamento;

c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei.

2. Gli incaricati dell'organismo abilitato accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano altresì:

a) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti cui è stato asportato il contrassegno;

b) l'avvenuto affettamento e il peso complessivo netto del prosciutto affettato per il confezionamento;

c) il numero delle confezioni sulle quali viene applicato il contrassegno.

3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto di contestazione si osservano le procedure di cui all'art. 22.

4. Le operazioni compiute sono fatte risultare in apposito verbale compilato a cura dell'incaricato dell'organismo abilitato, copia del quale viene rilasciata alla ditta interessata.

Art. 27.

Abilitazione dei fornitori di confezioni

1. Le ditte confezionatrici riconosciute ai sensi dell'art. 25 devono notificare contestualmente all'istanza ivi prevista e, successivamente, in tempo comunque utile, all'organismo abilitato, la ragione sociale e la sede del fornitore delle confezioni.

2. Il fornitore delle confezioni è abilitato a fornire le stesse con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'organismo abilitato.

Art. 28.

Registro del confezionatore

1. Il laboratorio di confezionamento riconosciuto deve tenere un apposito registro nel quale, per ogni singola operazione, devono essere distintamente indicati:

a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;

b) il numero dell'operazione di scarico rilevabile dal registro di cui all'art. 13 o, nel caso di laboratorio autorizzato non annesso ad uno stabilimento riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto ricevuto;

c) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti provvisti del contrassegno;

d) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti ritenuti inidonei;

e) il numero ed il peso complessivo dei prosciutti dai quali è stato asportato il contrassegno per il successivo confezionamento;

f) il peso complessivo netto del prosciutto affettato;

g) il numero delle confezioni prodotte e la data di confezionamento.

Art. 29.

Etichettatura

1. Le indicazioni obbligatorie da riportare nella etichettatura del prosciutto di Parma, con le modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono le seguenti:

a) per il prosciutto di Parma intero con osso:

1) «prosciutto di Parma» seguita da «denominazione di origine tutelata»;

2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del produttore o del venditore;

3) la sede dello stabilimento di produzione;

b) per il prosciutto di Parma confezionato, intero, disossato oppure presentato in tranci od affettato:

1) «prosciutto di Parma» seguita da «denominazione di origine tutelata»;

2) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;

3) la sede dello stabilimento di confezionamento;

4) la data di produzione, qualora il sigillo non risulti più visibile per i fini di cui all'art. 15, comma 3;

5) la quantità netta;

6) il termine minimo di conservazione;

7) le modalità di conservazione;

8) la dicitura di identificazione del lotto.

2. È vietata l'utilizzazione di qualificativi quali, «classico», «autentico», «extra», «super», e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di «disossato» ed «affettato» nonché di altre indicazioni non specificamente previste dal presente articolo, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge.

3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi anche alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato.

4. Qualora venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare il prosciutto di Parma deve essere menzionato con la sola dicitura «prosciutto».

Art. 30.

Piano di programmazione

1. L'organismo abilitato può adottare prescrizioni ed emanare direttive in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata.

2. I piani di cui al comma 1, e le eventuali successive modifiche, sono adottati dall'organismo abilitato ed approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

3. I piani sono costituiti da una relazione indicante le motivazioni tecniche, produttive ed economiche, nonché i criteri adottati per la loro formulazione e le modalità di determinazione delle eventuali quote di produzione spettanti ad ogni stabilimento riconosciuto, unitamente ai sistemi di controllo del relativo sviluppo.

4. Nel caso di applicazione dei piani di programmazione, l'aliquota di prodotto a denominazione di origine di cui all'art. 1, lettera *e)*, potrà essere variata secondo criteri omogenei esplicitati dall'organismo abilitato nella relazione di cui al comma 3.

Art. 31.

Consorzi incaricati della vigilanza

1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale.

2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura.

4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e tre membri nominati dalle organizzazioni professinali agricole più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.

6. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle organizzazioni interessate.

7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produtori, che assicuri agli organi consortili attività di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonché delle direttive adottate dal consorzio stesso.

8. Salvo quanto previsto al comma 4, alla composizione degli organi consortili di cui al comma 3 possono partecipare soltanto i produttori di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del presente regolamento.

Art. 32.

Richiesta dell'incarico di vigilanza

1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

a) elenco degli associati, unito ad una dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 della legge;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. La domanda ed i documenti sopra indicati devono essere inviati in triplice copia.

Art. 33.

Svolgimento dell'incarico di vigilanza

1. Il consorzio incaricato della vigilanza in qualità di organismo abilitato deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità una relazione annuale sull'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i bilanci approvati — corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale — nonché copia delle delibere adottate e delle direttive emanate in applicazione della legge.

Art. 34.

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale è affidato l'incarico di vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, nei casi previsti dall'art. 2619 del codice civile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 è nominato, per la gestione straordinaria, un commissario governativo che provvederà entro sei mesi alla convocazione dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza.

4. La revoca è obbligatoria quando vengano meno le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge.

5. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve consegnare i sigilli, i punzoni, le matrici, i registri e, comunque, tutto il materiale in suo possesso necessario allo svolgimento dell'attività prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 35.

Personale di vigilanza

1. Il personale incaricato della vigilanza può svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile, nonché ottenere copia della stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti amministrativi e penali; può accedere liberamente presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o si smercino, prosciutti.

2. Degli accertamenti ispettivi e peritali relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel caso che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la descrizione del fatto che potrà essere oggetto di addebiti.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è avviata nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, dall'organismo abilitato.

4. Nella ipotesi di accertamento di fatti costituenti reato, deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente.

5. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.

Art. 36.

Adempimenti ministeriali

1. Indipendentemente dalla sentenza penale di condanna e dall'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni alla legge e comunque, nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della stessa, l'organismo abilitato può richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emissione dei provvedimenti ivi contemplati.

2. La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione giustificativa degli addebiti mossi e dalle eventuali controdeduzioni inviate dal contravventore.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sussistendo la violazione, determina il periodo di applicazione del provvedimento e ne dà comunicazione all'organismo abilitato il quale notifica il provvedimento alla parte interessata per l'esecuzione.

Art. 37.

Adempimenti degli UU.PP.I.C.A.

1. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi dell'art. 21 della legge, la comunicazione dell'organismo abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate dal contravventore; l'ufficio predetto esamina i documenti inviati e, dopo aver determinato la natura della sanzione, provvede alla notifica di cui all'art. 21 della legge. Qualora la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore può effettuare, entro sessanta giorni dalla contestazione, il pagamento in misura ridotta nei modi previsti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne dà comunicazione all'organismo abilitato.

2. Gli organi di vigilanza e di controllo diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di cui all'art. 21 della legge.

Art. 38.

Riconoscimento della qualifica di ispettore

1. L'espletamnento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio è svolto da ispettori cui è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto di Parma la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.

2. L'organismo abilitato emana il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il personale decade dalla qualifica di agente di polizia giudiziaria e di guardia particolare per estinzione del rapporto di lavoro.

4. Il personale incaricato di svolgere i compiti di vigilanza deve essere munito di un documento di riconoscimento rilasciato dall'organismo abilitato o da altra amministrazione pubblica, da esibire ogni volta che si procede ad una operazione di controllo.

Art. 39.

Tenuta e conservazione dei registri, delle certificazioni e dei verbali

1. I registri previsti nel presente regolamento sono forniti e vidimati in ciascun foglio dall'organismo abilitato a richiesta e spese delle ditte interessate e devono essere conservati almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata effettuata l'ultima registrazione. Tutte le registrazioni sugli stessi devono essere effettuate, senza abrasioni o spazi in bianco, entro il giorno successivo a quello delle operazioni cui si riferiscono.

2. Ciascun esemplare o copia dei certificati di cui all'art. 5, dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato in base alle disposizioni del presente regolamento e di ogni altro documento prescritto dallo stesso, deve essere conservato in fascicoli annuali, almeno fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata rilasciata la certificazione o redatto il verbale o il documento.

Art. 40.

Disposizioni transitorie

1. Per i prodotti in commercio non conformi alle norme di cui all'art. 29 è concesso un periodo di smaltimento di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui all'art. 31, comma 4, si applicano a decorrere dalla data del rinnovo delle cariche sociali immediatamente successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1993
Registro n. 6 Industria foglio n. 169

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 26/1990 è il seguente:

«Art. 23 *(Norme di esecuzione)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;

b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atti a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;

c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente art. 6;

d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;

f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente art. 11 [per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, *n.d.r.*] ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;

g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente art. 11, comma 2 [per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, *n.d.r.*];

h) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'art. 12, comma 1 [per il testo dell'art. 12 si veda in nota all'art. 10; *n.d.r.*];

i) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *e)* [per il testo dell'art. 3 si veda in nota agli articoli 20 e 21, *n.d.r.*], e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 26/1990 prevede che: «La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone».

— L'art. 1 della legge n. 26/1990, come sostituito dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è così formulato:

«Art. 1 *(Denominazione del prodotto)*. — 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti».

Il comma 1 dell'art. 4 della legge n. 26/1990 prevede che: «Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui al precedente art. 1, devono essere conformi alle prescrizioni, una volta divenute operanti, emanate dall'organismo abilitato di cui al successivo art. 11 [per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, *n.d.r.*], ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità».

— Per il testo dell'art. 23, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 26/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il comma 2 dell'art. 4 della legge 26/1990 prevede che: «L'allevamento è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle prescrizioni di cui al comma 1 [per il testo del comma 1 si veda in nota all'art. 1, *n.d.r.*]».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 26/1990 è il seguente:

«Art. 10 *(Obbligo di assoggettamento a controllo).* — 1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie per verificare l'idoneità all'uopo dei locali e degli impianti».

Nota all'art. 10.

— L'art. 12 della legge n. 26/1990 è così formulato:

«Art. 12 *(Strumenti e tariffe di controllo).* — 1. Il consorzio volontario di produttori di cui al comma 2 del precedente art. 11 [per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, *n.d.r.*], ove specificamente abilitato, fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni nonché i sigilli di cui controlla l'applicazione, presenzia alla apposizione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito della attuazione della presente legge, anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'art. 2 [per il testo del comma 1 dell'art. 2 si veda in nota all'art. 1, *n.d.r.*].

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dal consorzio abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e prestazioni eseguite dal consorzio abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dal consorzio abilitato, comporta la interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni o prestazioni nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'art. 2758 del codice civile».

Nota all'art. 11:

Per il testo dell'art. 1 della legge n. 26/1990 si veda in nota all'art. 1.

Nota agli articoli 20 e 21:

L'art. 3 della legge n. 26/1990 è così formulato:

«Art. 3 *(Caratteristiche merceologiche).* — 1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma a stagionatura ultimata sono:

a) forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l'immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli otto e i dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette;

c) colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico;

e) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'art. 11 [per il testo dell'art. 11 si veda in nota all'art. 32, *n.d.r.*]».

Nota all'art. 25:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 26/1990 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 29:

— Il D.Lgs. n. 109/1992 riguarda l'attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Nota all'art. 32:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 26/1990 è il seguente:

«Art. 11 *(Vigilanza e controllo).* — 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

2. I Ministeri suddetti possono avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo specificamente abilitato, costituito da un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;

b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 1 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità».

Note all'art. 34:

— Si trascrive il testo dell'art. 2619 del codice civile:

«Art. 2619 *(Controllo sull'attività del consorzio).* — L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa.

Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso».

— Per il testo dell'art. 11 della legge n. 26/1990 si veda in nota all'art. 32.

Note all'art. 37:

— L'art. 21 della legge n. 26/1990 è così formulato:

«Art. 21 *(Norme procedimentali).* — 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore stesso delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perché proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa».

— Si trascrive il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 689/1991, recante modifiche al sistema penale: «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».

Note all'art. 38:

— Si trascrive il testo dell'art. 57 del codice di procedura penale:

«Art. 57 *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)*. — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri apparententi alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia i Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55».

— Gli articoli 133 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, così recitano:

«Art. 133. — Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse».

«Art. 138. — Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto».

93G0316

DECRETO 9 luglio 1993.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato sen. Germano De Cinque e on. Rossella Artioli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993 e 6 maggio 1993 con i quali, rispettivamente, il prof. Paolo Savona è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il sen. Germano De Cinque e l'on. Rossella Artioli sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e regolamentari, le circolari contenenti direttive generali, le risposte a quesiti involgenti questioni di principio, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero, nonché le designazioni di rappresentanti ministeriali, gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare e vengono assegnate le relative risorse finanziarie, gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali.

Restano altresì riservati alla esclusiva competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonché il potere di annullamento per motivi di legittimità e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti.

Rientrano, ancora, nella esclusiva competenza del Ministro le direttive generali per l'azione amministrativa o per la gestione in materia: di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi; di società fiduciarie e/o di revisione; di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché di annullamento revoca o modifica dell'autorizzazione stessa, di approvazione delle tariffe con carattere di generalità, di fusioni, di trasferimento di portafoglio, di divieto di assunzione di nuovi affari, di approvazione di piani di risanamento o

finanziamento, di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali degli enti e delle imprese di assicurazione; di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggette alla vigilanza del Ministero; di concessione e di autorizzazione nei settori petrolifero, dell'energia nucleare e dell'energia elettrica; di assegnazioni in servizio e di trasferimenti tra le direzioni generali e gli uffici centrali autonomi.

Vengono inoltre riservate al Ministro le intese di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché le attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 della legge 23 giugno 1993, n. 202, di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, con riferimento, in particolare, alle competenze sull'Ente cinema S.p.a., sull'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, sul settore termale ex Eagat e sulle leggi di spesa riguardanti, tra l'altro, la reindustrializzazione siderurgica (legge 15 maggio 1989, n. 181), ed i centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità del Mezzogiorno (legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 13 e 14).

Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, citato in premessa.

Art. 2.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle assicuarazioni private e di interesse collettivo, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen. De Cinque è altresì delegata, nell'ambito delle attribuzioni della predetta Direzione generale, la trattazione degli affari di competenza del Ministro concernente i provvedimenti relativi alle assicurazioni all'estero di rischi speciali.

Al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque sono inoltre delegate, nell'ambito delle materie di competenze della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen. De Cinque è altresì delegata, nell'ambito delle competenze della predetta Direzione generale la trattazione degli affari di competenza del Ministro concernente il controllo sulle delibere adottate dalle camere di commercio in materia di bilanci, di assunzioni di impegni poliennali, di stipulazione di mutui, di autorizzazioni di spesa mediante impiego di fondi a calcolo, di autorizzazioni alla stipula di contratti in deroga al sistema dell'asta pubblica, di erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative economiche, culturali, sportive e di varia natura, di partecipazioni azionarie in società e concernenti la promozione di azioni giudiziarie.

Al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque sono inoltre delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle miniere e della geologia, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato sen. Germano De Cinque saranno delegate, con successivo provvedimento, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, relative agli articoli 5 e 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 3.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Rossella Artioli sono delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale della produzione industriale, ivi compreso il settore dell'artigianato, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato on. Artioli è altresì delegata, nell'ambito delle competenze della predetta Direzione generale, la trattazione degli affari di competenza del Ministro concernente i provvedimenti ministeriali di liquidazione delle provvidenze previste da leggi a favore delle imprese industriali sulla base e nei limiti dei relativi decreti di concessione, i provvedimenti ministeriali riguardanti la produzione, la etichettatura, il confezionamento di prodotti alimentari e di mangimi.

Al Sottosegretario di Stato on. Rossella Artioli sono inoltre delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato on. Rossella Artioli sono altresì delegate, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale degli affari generali, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista, che ai sensi delle norme vigenti in materia non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Al Sottosegretario di Stato on. Artioli è inoltre delegata, nell'ambito delle attribuzioni della predetta Direzione generale, la trattazione degli affari di competenza del Ministro relativa al controllo delle delibere adottate dalle camere di commercio in materia di nomina, di promozione e di trattamento economico del personale dipendente.

Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonché per gli altri atti e provvedimenti che il Ministro si riserva di volta in volta di delegare, ove ritenuto necessario, al Sottosegretario di Stato on. Rossella Artioli sono delegate, nell'ambito delle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali, la trattazione degli affari e l'eventuale firma di atti, ove prevista.

Art. 4.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 5.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 6.

L'Ufficio di Gabinetto coordinerà i rapporti tra direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.

93A4143

DECRETO 15 luglio 1993.

Autorizzazione alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 21 giugno 1993 con la quale la predetta Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza;

Vista la lettera in data 25 giugno 1993, n. 311080, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dell'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 giugno-1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'utorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4169

DECRETO 23 luglio 1993.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e liquidazione coatta amministrativa della S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., in Roma, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1992, con il quale è stato fatto divieto alla S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., di compiere atti di disposizione sui propri beni, a norma degli articoli 43 e 44 della legge n. 295/1978;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta società;

Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato i commissari straordinari per l'amministrazione della citta impresa, nonché il presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera in data 30 giugno 1993, n. 311103, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 30 giugno 1993, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a tutela degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, l'adozione, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 295/1978, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, e la conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 30 giugno 1993 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stata formulata la proposta anzidetta;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 giugno-1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 5 luglio 1993, n. 342811/1/2, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra citata;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di as-

sicurazione poste in liquidazione coatta amministrative e, in particolare l'art. 1 il quale prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni. capitalizzazioni S.p a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1993, con il quale la predetta società Praevidentia è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 luglio 1993, con la quale la Praevidentia S.p.a. ha manifestato il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576/1978;

Considerato che per la predetta società Praevidentia ricorrono le condizioni prescritte dalla vigente normativa per consentire l'attuazione del trasferimento di portafoglio;

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 576/1978, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Art 2.

La S.I.D.A. - Società italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta.

Art. 3.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta S.I.D.A. S.p.a., è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S p.a., con sede in Roma.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la Praevidentia S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge n. 576/1978, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Praevidentia S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a)*, ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge su indicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Praevidentia S.p.a.

Art. 5.

La Praevidentia S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della S.I.D.A. S.p.a., a seguito della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del ripetuto decreto-legge n. 576/1978.

Art. 6.

I rapporti tra la Praevidentia S.p.a ed il commissario liquidatore della S.I.D.A. S.p.a., saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Praevidentia S.p.a. di accedere ai locali della sede della S.I.D.A. S.p.a., nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576/1978, relativo all'obbligo per la Praevidentia S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Praevidentia S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della S.I.D.A. S.p.a.

La convenzione di cui sopra dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore ventiquattro del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Praevidentia S.p.a., è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della S.I.D.A. S.p.a. che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Praevidentia S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

È fatto obbligo alla Praevidentia S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della S.I.D.A. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 10.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4170

DECRTO 23 luglio 1993.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e liquidazione coatta amministrativa della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., in Roma, e trasferimento del portafoglio assicurativo alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1992, con il quale è stato fatto divieto alla Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni, a norma degli articoli 43 e 44 della legge n. 295/1978;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta società;

Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato i commissari straordinari per l'amministrazione della citta impresa, nonché il presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza;

Vista la lettera in data 30 giugno 1993, n. 311102, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 30 giugno 1993, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

a tutela degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, l'adozione, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 295/1978, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, e la conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 30 giugno 1993 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stata formulata la proposta anzidetta;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 giugno-1° luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già rilasciate alla Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., nonché alla liquidazione coatta amministrativa della società stessa;

Vista la lettera in data 5 luglio 1993, n. 342810/1/2, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra citata;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrative e, in particolare l'art. 1 il quale prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilità civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1993, con il quale la predetta società Praevidentia è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza;

Vista la lettera in data 23 luglio 1993, con la quale la Praevidentia S.p.a. ha manifestato il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576/1978;

Considerato che per la predetta società Praevidentia ricorrono le condizioni prescritte dalla vigente normativa per consentire l'attuazione del trasferimento di portafoglio,

Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 576/1978, occorre fissare le modalità necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio;

Decreta:

Art. 1.

Alla Unione euro-americana di assicurazoni S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Art. 2.

La Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Gegorio Iannotta.

Art. 3.

Il portafoglio relativo alle assicurazioni danni della predetta Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. è trasferito, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma.

Art. 4.

Le convenzioni da stipularsi tra la Praevidentia S.p.a. e l'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto-legge n. 576/1978, dovranno in particolare prevedere:

a) il rimborso integrale alla Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge citato, nonché i criteri per il rimborso alla stessa Praevidentia S.p.a. delle spese direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun sinistro di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge;

b) il rimborso delle altre spese sostenute dalla Praevidentia S.p.a. per la liquidazione dei sinistri indicati alla precedente lettera *a)*, ivi compresa la quota delle spese generali attribuite al servizio di liquidazione dei sinistri nella proporzione esistente tra l'ammontare degli indennizzi facenti carico, anche per effetto della rivalsa di cui all'art. 3 del decreto-legge su indicato, al fondo di garanzia ed il complessivo ammontare degli indennizzi corrisposti dalla Praevidentia S.p.a.

Art. 5.

La Praevidentia S.p.a. non chiederà alcun corrispettivo per il portafoglio assegnato agli agenti della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. a seguito della ricostituzione del rapporto di agenzia a norma dell'art. 6 del ripetuto decreto-legge n. 576/1978.

Art. 6.

I rapporti tra la Praevidentia S.p.a ed il commissario liquidatore della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. saranno regolati con apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La convenzione, tra l'altro, dovrà disciplinare:

a) la possibilità per la Praevidentia S.p.a. di accedere ai locali della sede della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. nonché a quelli degli uffici periferici e delle agenzie della stessa per prendere visione dei documenti assicurativi, ivi custoditi, trarne copia ed averne, occorrendo, disponibilità;

b) le modalità per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 576/1978, relativo all'obbligo per la Praevidentia S.p.a. di porre a disposizione del commissario liquidatore il personale necessario per l'amministrazione della liquidazione dietro rimborso dei relativi oneri;

c) le modalità e le condizioni per l'utilizzo da parte della Praevidentia S.p.a. dei locali della sede e degli uffici periferici della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a.

La convenzione di cui sopra dovrà essere stipulata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Per i premi e le rate di premio che scadranno nei trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto è prorogato a quarantacinque giorni il termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

Fino alle ore ventiquattro del giorno di scadenza del termine come sopra prorogato continueranno a valere i certificati di assicurazione ed i contrassegni rilasciati per il periodo assicurativo antecedente.

Fino alla scadenza dello stesso termine, la Praevidentia S.p.a., è obbligata nei confronti degli assicurati e dei terzi danneggiati in base ai predetti documenti.

Art. 8.

Gli assicurati della Unione euro-americana di assicurazioni S.p.a. che non abbiano provveduto al pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto potranno provvedervi anche presso gli uffici e le agenzie della Praevidentia S.p.a. che ne curerà l'incasso per conto del commissario liquidatore, rilasciando all'interessato certificato di assicurazione e contrassegno con la propria intestazione.

Art. 9.

È fatto obbligo alla Praevidentia S.p.a. di formare l'inventario del portafoglio, distinto per rami, della Unione euro-americata di assicurazioni S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 10.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1993

Il Ministro: SAVONA

93A4171

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 marzo 1993.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1990 recante approvazione del finanziamento dei progetti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1989, n. 295, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1989, registro n. 78, foglio n. 42, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1989;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 304, recante «Approvazione del finanziamento dei prodotti per il finanziamento dei progetti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione»;

Considerato che le attività previste dal decreto ministeriale 31 dicembre 1990 risultano solo in parte avviate, e che è opportuno ricondurre a modalità uniformi l'erogazione dei fondi, collegando la medesima alla notificazione dell'inizio delle attività ed eliminando la previsione di un disciplinare apposito per ogni singolo finanziamento;

Visto che il citato decreto 31 dicembre 1990 ha previsto all'art. 2 che la regolare programmazione e realizzazione delle attività sia sottoposta al controllo di una apposita commissione di vigilanza;

Visto il proprio decreto ministeriale protocollo 194/Min/Amb/4 del 1° febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1992, registro n. 1, foglio n. 267, con il quale è stata istituita la citata commissione;

Considerato, peraltro, che tale commissione di vigilanza non è mai divenuta operativa;

Considerato che il precedente decreto n. 122 del 16 febbraio 1988 di pari oggetto registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1988, registro n. 1, foglio n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 18 aprile 1988, ha demandato alla commissione tecnico-scientifica la verifica circa il corretto svolgimento dei lavori e la loro regolare esecuzione;

Considerato che, pertanto, si rende opportuno uniformare gli organi di riscontro in parola attribuendo alla commissione tecnico-scientifica anche i compiti di vigilanza previsti dal citato decreto 31 dicembre 1990;

Decreta:

Art. 1.

I commi 2 e 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 sono abrogati.

Art. 2.

È soppressa la Commissione di vigilanza di cui al decreto ministeriale prot. 194/Min/Amb/4 del 1° febbraio 1992.

Art. 3.

L'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 citato nelle premesse è conseguentemente così modificato:

«1. La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al presente decreto è sottoposta al controllo della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, comma 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. La commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

valuta le eventuali richieste di varianti e di proroghe;

segnala eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini dell'ottimale realizzazione delle attività;

fornisce il proprio parere ogni qualvolta l'amministrazione ne ravvisi la necessità.

3. Il soggetto responsabile dell'esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione tecnico-scientifica tutta l'assistenza necessaria».

Art. 4.

Le somme di cui al comma 5 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, non comportando le attività come sopra descritte alcun onere, costituiranno economie a beneficio del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Qualora, le attività non siano state attivate nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ovvero, nell'esecuzione delle attività medesime, risultino accertate inadempienze il Ministro dell'ambiente può con proprio decreto procedere alla revoca del finanziamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Ministro: SPINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 45

ALLEGATO 1

Regione	Titolo del progetto	Importo finanziamento CFC (milioni di lire)
Basilicata	Progetto per opere di disinquinamento rete fognante e depurazione della costa di Maratea	4 800
Calabria	Progetto per il disinquinamento del territorio costiero tra i comuni di Tortora e Guardia Piemontese	6 800
Campania	Completamento del sistema di raccolta e depurazione dei liquami provenienti dal comune di Vico Equense e realizzazione delle condotte sottomarine di scarico a mare	4 000
Campania	Completamento e rifunzionalizzazione del sistema degli scarichi sottomarini dell'isola di Procida	7 522,6
Liguria	Programma di riassetto e riqualificazione ambientale della zona costiera della foce del torrente Lerone	7.140
Marche	Completamento del sistema depurativo di San Benedeto del Tronto e della bassa Valle del Tronto - 1° lotto Sub 1	5 500
Toscana	Interventi salvaguardia aree protette «Valle Benedetta-Montenero e Calafuria» e loro valorizzazione a fini turistici	2 112
Veneto	Progetto integrato di risanamento del centro storico di Chioggia mediante la costruzione della rete di fognature e l'escavo dei rii	2.000
Veneto	Impianto polifunzionale per i trattamenti dei reflui zootecnici con integrazione di fanghi e residui da attività urbane, agricole ed industriali con produzione di energia	3 000
Puglia	Centro di raccolta e stoccaggio rifiuti industriali	2 300
	Totale . . .	45.174,6

93A4127

DECRETO 3 maggio 1993.

Dichiarazione della zona umida «Valle Averto» di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Atteso che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide della «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Helligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Atteso per altro che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata sorveglianza;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alal conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Visto il decreto 10 febbraio 1989, relativo alla dichiarazione di importanza internazionale della zona umida «Valle Averto» in comune di Campagna Lupia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1989, che individua solo duecento ettari di detta zona, su di un totale complessivo di circa cinquecento ettari e che pertanto tale decreto non prevede la tutela delle rimanenti aree di rilevante interesse naturalistico ai fini della predetta convenzione di Ramsar;

Considerato altresì l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dell'intera zona umida in questione, di cui all'allegata planimetria, che costituisce un ambiente naturale lagunare estremamente significativo per gli ecosistemi in esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti;

Considerato che la Valle Averto, nel suo insieme, è caratterizzata da una varietà di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte entità floristiche tipiche di detti ambienti, quali: *Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp. Carex sp.,* nonché aggruppamenti vegetazionali tipici delle zone umide;

Considerato che le specie avifaunistiche già indicate nel citato decreto 10 febbraio 1989, insistono per la sosta e l'alimentazione sia nella zona umida già individuata e soggetta a tutela sia nella restante parte della Valle Averto;

Considerato che alcuni di tali specie ornitiche, frequentatrici della zona umida, quali il Falco di palude *(Circus aeruginosus)*, il Cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)*, l'Avocetta *(Recuvirosta avosetta)*, il Tarabusino *(Ixobrychus minutus)*, il Fenicottero *(Phoenicopterus ruber)*, l'Airone bianco maggiore *(Egretta alba)*, sono incluse nell'allegato di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione;

Considerato che nel biotopò in questione nidificano inoltre regolarmente alcune coppie di Fischione turco *(Netta rufina)*, specie ricompresa nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE e nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Riconosciuto altresì che la zona umida di Valle Averto, in provincia di Venezia, costituisce una zona fondamentalmente per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto *(Tachybaptus ruficollis)*, Svasso maggiore *(Podiceps cristatus)*, Berta minore *(Puffinus puffinus)*, Tarabusino *(Ixobrychus minutus)*, Nitticora *(Nycticorax nycticorax)*, Sgarza ciuffetto *(Ardeola ralloides)*, Airone bianco maggiore *(Egretta alba)*, Spatola *(Platalea leucorodia)*, Cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)* e Avocetta *(Recurvirostra avosetta)*, specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;

Riconosciuto che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta *(Egretta garzetta)*, Airone cinerino *(Ardea cinerea)*, Airone rosso *(Ardea purpurea)*, Falco di palude *(Circus aeruginosus)* e Tarabuso *(Botaurus stellaris)*, per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densità di nidificazione in Italia;

Atteso quindi che tutte le specie ornitiche citate nel presente decreto sono ricomprese anche negli allegati della convenzione di Berna, con l'aggiunta altresì di Volpoca *(Tadorna tadorna)* e Gruccione *(Merops apiaster)* quali specie presenti nella Valle Averto e ricomprese analogamente nell'allegato II della summenzionata convenzione;

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione della terza conferenza delle parti contraenti, tenutasi a Regina dal 27 maggio al 5 giugno 1987 (criteri di Regina);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'«Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982»;

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1989 di dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di Valle Averto;

Considerato che la Valle Averto risulta interamente sottoposta a vincolo paesaggistico dal decreto 1° agosto 1985 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, ai sensi della legge n. 1497/1939;

Visto quanto previsto dalla legge della regione Veneto 11 agosto 1986, n. 31, art. 37, comma 1, lettera *a)*;

Vista la propria nota n. 1178/SCN/2.4.20 del 10 aprile 1989, inviata alla presidenza della giunta della regione Veneto nonché al sindaco del comune di Campagna Lupia, di richiesta di un parere circa l'ampliamento come zona umida di importanza internazionale della Valle Averto già oggetto del citato decreto 10 febbraio 1989;

Visto il parere favorevole della regione Veneto, espresso con nota n. 14545/91 del 19 dicembre 1989, all'unità ambientale della Valle Averto;

Vista la propria nota n. 1591/P/92 del 27 agosto 1992, con la quale si dichiara l'intenzione di procedere all'ampliamento della zona umida di importanza internazionale della Valle Averto;

Vista la nota della regione Veneto n. 165/31.300 del 9 ottobre 1992 che sottolinea l'opportunità di valutare tale ampliamento nel più ampio contesto lagunare;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Valle Averto» ubicata nel comune di Campagna Lupia (Venezia), contigua alla zona umida internazionale già individuata con decreto ministeriale 10 febbraio 1989, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto sotto il numero I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto prenderanno i necessari accordi onde assicurare un adeguato grado di tutela al territorio di che trattasi.

Art. 3.

La regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Campagna Lupia provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti conseguenti alla emanazione del presente decreto.

Art. 4.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro: RUTELLI

ALLEGATO

MINISTERO DELL' AMBIENTE
Servizio Conservazione della Natura

ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE VALLE AVERTO

CARTA D' UNIONE DELLA PERIMETRAZIONE DAI TIPI I.G.M. SCALA 1:25'000

Vicenza SO 1966	Torri di Quartesolo SO 1966	Camisano Vicentino 1966 SO	Camposampiero 1966 SE	Noale SO 1966	Scorzè SE 1966	Mogliano Veneto 1966 SO	1966 Quarto d'Altino SE
NO Arcugnano 1966	NE Montegalda 1966	NO Mestrino 1966	NE Vigodarzere 1966	NO Dolo 1966	NE Mirano 1966	NO Mestre 1966	NE Venezia 1966
1966 Barbarano Vicentino SO	1966 Teolo SE	1966 Abano Terme SO	1966-71 Padova SE	Legnaro SO 1966	Campagna Lupia SE 1966	Alberoni 1966 SO	Malamocco 1966 SE
NO 1970 Noventa Vicentina	NE Lozzo Atestino 1966	NO Battaglia Terme 1966	1970 NE Bovolenta	NO Piove di Sacco 1965	NE Codevigo 1963	1963 NO Pellestrina	

50 51 III II I IV

LEGENDA

ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE VALLE AVERTO DI CUI AL D.M. 10.2.1989
SUPERFICIE HA.200

AMPLIAMENTO DELLA ZONA UMIDA DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE VALLE AVERTO DI CUI AL PRESENTE DECRETO
SUPERFICIE HA.320

Valle Serraglia
Valle dell'Averlo
Valle Contarina
Valle Zappa
Lago Stradoni
Lugo
Scala 1:25000 (1 cm = 250 m)

93A4094

DECRETO 7 luglio 1993.

Ulteriore finanziamento degli interventi afferenti il programma comunitario ENVIREG.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c, 115/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo ENVIREG presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo al cui finanziamento sono stati destinati 155.100.000 ECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), 5.150.000 ECU a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e 2.440.000 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma ENVIREG, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, concernente il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica, per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto il proprio decreto n. 101/GAB del 31 gennaio 1992, nel quale si prevede che l'istruttoria e la valutazione dei progetti relativi al citato programma operativo siano effettuate dalla predetta commissione tecnico-scientifica;

Viste le relazioni R/1/93 e R/2/93 della commissione tecnico-scientifica, nella quale sono esposti i risultati delle valutazioni effettuate dalla medesima commissione tecnico-scientifica, relativamente alla materia in parola;

Visto il verbale della Conferenza dei direttori dei servizi del Ministero dell'ambiente, tenuta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 438/1991, il giorno 16 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, per l'importo a fianco di ciascuno di essi specificato che graverà sui fondi comunitari relativi al programma ENVIREG di cui alle premesse.

2. Tale importo rappresenta la somma massima erogabile a fronte dell'effettivo completamento di ciascun intervento oggetto di finanziamento.

Art. 2.

1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno alla individuazione dei soggetti esecutori e al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonché delle direttive comunitarie che coordinano «le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici» e «le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture».

2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato dovrà essere formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE nella misura del 25% dell'importo relativo a ciascun intervento, così come determinato nell'allegato 1 al presente decreto.

4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al precedente comma, sarà effettuato sulla base di un'apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente.

5. A tal fine le regioni responsabili dei singoli interventi trasmettono, entro il 31 maggio 1994, una formale richiesta in tal senso, allegando un'idonea certificazione sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.

6. Al trasferimento delle singole quote provvederà il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

1. Sulle regioni grava un generale onere di vigilanza sull'attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attività poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonché sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG.

2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attività oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziati.

3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente tutti i documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.

Art. 4.

1. Le regioni trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG.

2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG, dovrà essere certificata alle regioni al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. Le attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attività saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informerà il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.

4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato 1, dovrà essere approvata dalla regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al comitato di sorveglianza di cui al precedente comma.

Art. 5.

1. Ai finanziamenti di cui al presente decreto si applicano integralmente le disposizioni relative all'attuazione finanziaria delle forme di intervento allegate alla citata decisione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991.

Art. 6.

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ove già non prevista la decadenza, potrà comportare la revoca o la riduzione del finanziamento comunitario concesso. Tale revoca o riduzione sarà disposta dal Ministro dell'ambiente con apposito decreto, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'art. 4, comma 3.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO 1

Regione	Titolo del progetto	Importo finanziamento CEE (milioni di lire)
Basilicata	Progetto per opere di disinquinamento-rete fognante e depurazione della costa di Maratea	4 800
Calabria	Progetto per il disinquinamento del territorio costiero tra i comuni di Tortora e Guardia Piemontese	6 800
Campania	Completamento del sistema di raccolta e depurazione dei liquami provenienti dal comune di Vico Equense e realizzazione delle condotte sottomarine di scarico a mare	4 000
Campania	Completamento e rifunzionalizzazione del sistema degli scarichi sottomarini dell'isola di Procida	7 522,6
Liguria	Programma di riassetto e riqualificazione ambientale della zona costiera della foce del torrente Lerone	7 140
Marche	Completamento del sistema depurativo di San Benedetto del Tronto e della bassa Valle del Tronto - 1° lotto sub 1	5 500
Toscana	Interventi salvaguardia aree protette «Valle Benedetta-Montenero e Calafuria» e loro valorizzazione a fini turistici	2 112
Veneto	Progetto integrato di risanamento del centro storico di Chioggia mediante la costruzione della rete di fognature e l'escavo dei rii	2 000
Veneto	Impianto polifunzionale per i trattamenti dei reflui zootecnici con integrazione di fanghi e residui da attività urbane, agricole ed industriali con produzione di energia	3 000
Puglia	Centro di raccolta e stoccaggio rifiuti industriali	2 300
	Totale .	45 174,6

93A4092

ORDINANZA 3 maggio 1993.

Individuazione della zona umida di Valle Averto, ubicata nel comune di Campagna Lupia, quale area destinata a divenire riserva naturale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, all'art. 2, comma 3, e art. 6;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato altresì l'eccezionale valore naturalistico della zona umida di cui all'allegata planimetria, facente parte della Valle dell'Averto, in laguna di Venezia, che costituisce un ambiente naturale lagunare estremamente significativo per gli ecosistemi in esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti;

Considerato che la Valle Averto è caratterizzata da una varietà di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte entità floristiche tipiche di questi ambienti, quali: *Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp , Carex sp,* nonché aggruppamenti vegetazionali tipici delle zone umide;

Considerato che la zona umida in questione è frequentata per la sosta e l'alimentazione da specie avifaunistiche già indicate nel citato decreto del 10 febbraio 1989, quali: Falco di palude *(Circus aeruginosus)*, Cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)*, Avocetta *(Recurvirostra avosetta)*, Tarabusino *(Ixobrycus minutus)*, Fenicottero *(Phoenicopterus ruber)*, Airone bianco maggiore *(Egretta alba)*, e che le stesse specie sono incluse nell'allegato di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione;

Considerato che nel biotopo in questione nidificano inoltre regolarmente alcune coppie di Fistione turco *(Netta rufina)*, specie compresa nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE e nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Riconosciuto altresì che la zona umida in questione, in provincia di Venezia, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto *(Tachibaptus ruficollis)*, Svasso maggiore *(Podiceps cristatus)*, Tarabusino *(Ixobrycus minutus)*, Nitticora *(Nycticorax nycticorax)*, Sgarza ciuffetto *(Ardeola ralloides)*, Airone bianco maggiore *(Egretta alba)*, Spatola *(Platalea leucorodia)*, Cavaliere d'Italia *(Himantopus himantopus)* Avocetta *(Recurvirostra avosetta)*, specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;

Riconosciuto che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta *(Egretta garzetta)*, Airone cinerino *(Ardea cinerea)*, Airone rosso *(Ardea purpurea)*, Falco di palude *(Circus aeruginosus)* e Tarabuso *(Botaurus stellaris)*, per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densità di nidificazione in Italia;

Atteso quindi che tutte le specie ornitiche citate nel presente decreto sono ricomprese anche negli allegati della convenzione di Berna, con l'aggiunta altresì di Volpoca *(Tadorna tadorna)* e Gruccione *(Merops apiaster)* quali specie presenti nella Valle Averto e ricomprese analogamente nell'allegato II della summenzionata convenzione;

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalità della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione;

Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1989 di dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di Valle Averto coincidente con la zona in questione;

Considerato che la Valle Averto risulta interamente sottoposta a vincolo paesaggistico dal decreto 1° agosto 1985 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi della legge n. 1497/1939;

Considerato che ai sensi della delibera della giunta regionale n. 4447 del 19 luglio 1988 la zona in questione è stata dichiarata oasi di protezione della fauna e della flora della regione Veneto;

Considerato che i vincoli esistenti non garantiscono la tutela degli ecosistemi presenti di valore naturalistico tale da aver condotto all'istituzione della zona umida di importanza internazionale per la stessa zona ai sensi della convenzione di Ramsar;

Vista la necessità di assicurare la protezione di ecosistemi caratteristici dell'ambiente naturale della Laguna Veneta, di rilevanza nazionale e internazionale, minacciati da fenomeni di degrado e inquinamento;

Constatato il rischio di degrado che potrebbe corrispondere ad una variazione dei criteri di gestione attualmente in atto con l'introduzione di attività non compatibili con la conservazione dell'ambiente;

Considerato che dal 1985 l'area in questione è gestita dall'Associazione italiana per il WWF, che ne ha assicurato la protezione; consentendo lo sviluppo degli ecosistemi di particolare valenza naturalistica e la fruizione dell'area da parte del pubblico nel rispetto della loro tutela;

Ordina:

Art. 1.

La zona umida «Valle Averto» ubicata nel comune di Campagna Lupia (Venezia), secondo i confini riportati nell'allegata planimetria, è individuata come area destinata a divenire riserva naturale dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro dell'ambiente affida la gestione naturalistica dell'area all'Associazione italiana per il WWF, la quale provvederà a presentare programmi per la salvaguardia della zona.

Art. 3.

Nella zona umida in oggetto si applicano, fino all'attivazione della riserva, le misure di salvaguardia indicate nell'allegato 2.

Art. 4.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di polizia, in collaborazione con l'Associazione italiana per il WWF.

Art. 5.

La presente ordinanza viene inviata alla regione Veneto ed agli enti locali interessati al fine di acquisire i parere di cui all'art. 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

Il presente provvedimento verrà sottoposto all'esame del comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, durante la prima seduta.

Art. 6.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e spiega i suoi effetti fino al provvedimento che determinerà, sentiti gli enti locali interessati, le definitive misure di salvaguardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1993

Il Ministro: RUTELLI
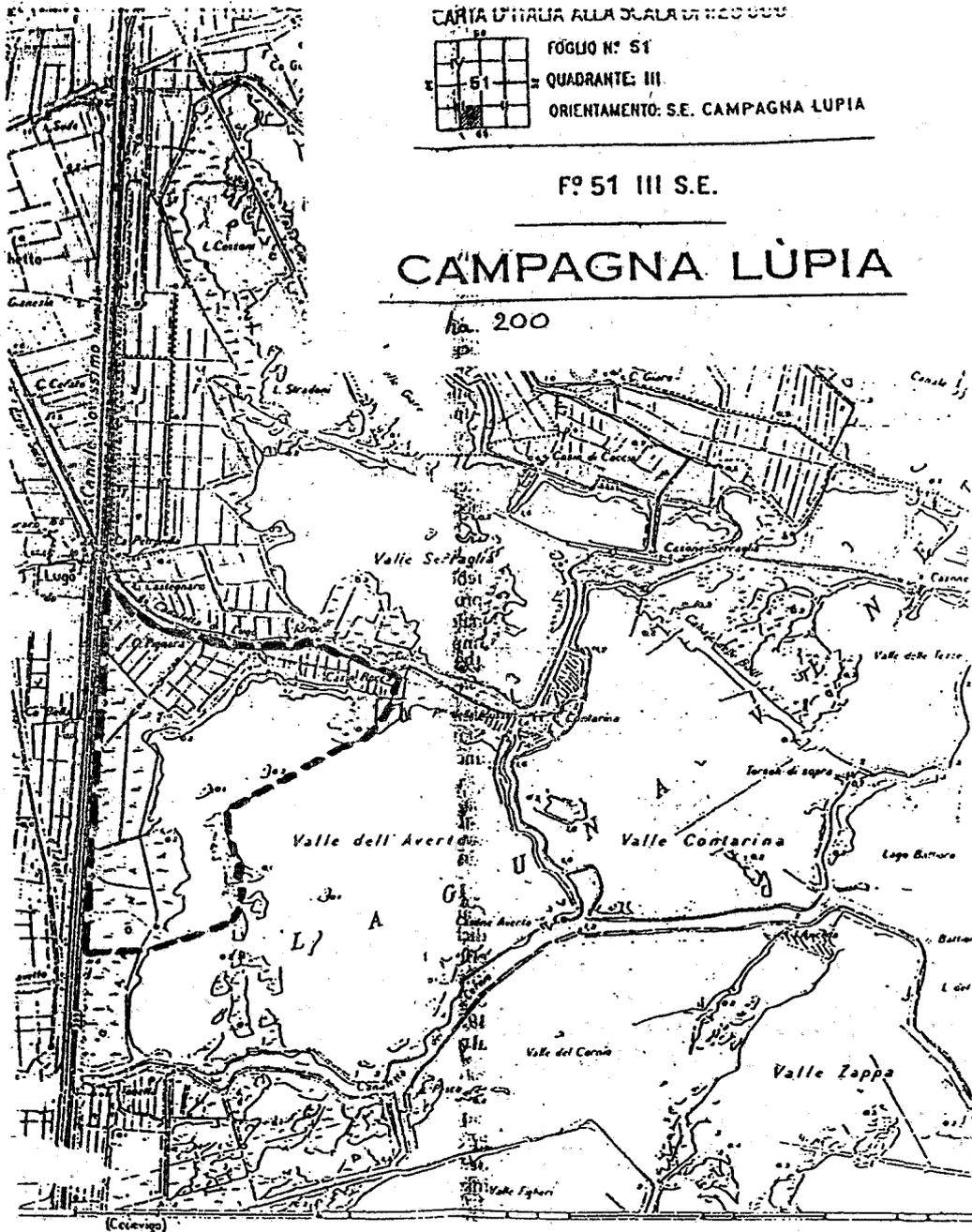
ALLEGATO 2

All'interno dell'area individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi:

l'apertura e la coltivazione di cave;

la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività produttive consentite;

l'esercizio della caccia e dell'uccellaggione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

il danneggiamento, il taglio e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostruzione di ambienti umidi,

è altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;

accendere fuochi;

installare campeggi.

93A4095

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1993.

Cessazione del corso legale del biglietto di banca da L. 2.000 «tipo 1973».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1973, n. 81670, con il quale sono stati determinati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 2.000 «tipo 1973»;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, a seguito della emissione del nuovo biglietto da L. 2.000 «tipo 1990», la circolazione della banconota «tipo 1973» si è ridotta per cui si rende opportuno disporne la cessazione del corso legale;

Decreta:

I biglietti della Banca d'Italia da L. 2.000 «tipo 1973», autorizzati con decreto ministeriale 10 settembre 1973, n. 81670, cesseranno di avere corso legale a decorrere dal 15 novembre 1993.

Successivamente a tale data i suddetti biglietti potranno essere presentati per il rimborso soltanto presso le filiali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4159

DECRETO 20 luglio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1993 è pari a 95.208 miliardi;

Decreta:

Per il 30 luglio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4139

DECRETO 20 luglio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1993 è pari a 95.208 miliardi;

Decreta:

Per il 30 luglio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 gennaio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4140

DECRETO 20 luglio 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1993 è pari a 95.208 miliardi;

Decreta:

Per il 30 luglio 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 29 luglio 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4141

DECRETO 20 luglio 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 luglio 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i decreti ministeriali del 5 luglio 1993 che hanno disposto per il 15 luglio 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 luglio 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,85 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,50 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 90,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi ammonta a L. 128.757.026.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 15 ottobre 1993, a L. 270.036.894.500 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 14 gennaio 1994 e a L. 452.426.177.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 luglio 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,51 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,84 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,80 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A4142

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 luglio 1993.

Revisione delle tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette di Milano per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede altresì la possibilità di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali;

Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, è stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri;

Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge numero 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari;

Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990, 2 marzo 1991 e 18 giugno 1992 con i quali sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie;

Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette — giusta delibera n. 5/92 del 28 aprile 1992 del proprio consiglio di amministrazione — volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite da ultimo con il decreto ministeriale 18 giugno 1992 per renderle corrispondenti al costo del servizio;

Considerato che la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 22 aprile 1993 ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 18 giugno 1992, nella misura proposta dall'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano;

A termini dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

TARIFFE PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

I — PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE AGRICOLE

Numero d'ordine	Specie o gruppi di specie	Controllo in campo delle colture portaseme (Lire/ha)	Controllo e cartellinatura del seme condizionato (1) (Lire/ha)
1	Frumento e cereali minori	6.645 (minimo lire 19.935 per certificato di sopralluogo)	675
2	Riso	11.330 (minimo lire 33.990 per certificato di sopralluogo)	950
3	Mais, girasole e sorgo (ibridi)	47.170 (minimo lire 94.340 per certificato di sopralluogo)	1.710
4	Barbabietola da zucchero e da foraggio	9.435 (minimo lire 28.305 per certificato di sopralluogo) (2)	2.865 (3) 2.650 (in natura) 575 (confezione da 100.000 semi) (3)
5	Patata	15.095 (minimo lire 30.190 per certificato di sopralluogo)	575 (4)
6	Medica e altre leguminose foraggere a seme (escluso trifoglio ladino)	9.435 (minimo lire 28.305 per certificato di sopralluogo)	9.435
7	Trifoglio ladino . .	9.435 (minimo lire 28.305 per certificato di sopralluogo)	16.985

Numero d'ordine	Specie o gruppi di specie	Controllo in campo delle colture portaseme (lire/ha)	Controllo e cartellinatura del seme condizionato (1) (lire/ha)
8	Pisello da foraggio favino e veccia	6 645 (minimo lire 19.935 per certificato di sopralluogo)	1 135
9	Graminacee foraggere, Phacelia	11.330 (minimo lire 33.990 per certificato di sopralluogo)	9 435
10	Brassicacee foraggere e oleaginose, cartamo	11 330 (minimo lire 33.990 per certificato di sopralluogo)	1.895
11	Canapa, cotone, lino, girasole, soia, papavero, sorgo	11 330 (minimo lire 33.990 per certificato di sopralluogo)	1 525
12	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale» di dimensioni uguali o superiori al frumento	—	1 525
13	Foraggere, oleaginose e da fibra della categoria «Commerciale» di dimensioni inferiori al frumento	—	3 780
14	Miscugli per erbaio	—	1 710
15	Miscugli per prato polifita	—	3 780

(1) Le tariffe previste si applicano a lotti di sementi in confezioni di peso unitario minimo di 50 kg.

Per lotti di sementi in confezioni di peso unitario inferiore a 50 kg, sono dovute 96 lire per confezione, in aggiunta alla tariffa indicata, con esclusione delle piccole confezioni CEE e CEE/B (decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, art. 9, e successive modificazioni) per le quali sono dovute 64 lire per confezione

Per i cartellini richiesti in sovrannumero e non utilizzati sono dovute 96 lire per cartellino, per piccole confezioni CEE e CEE/B sono dovute 64 lire per cartellino.

Per il controllo e la ricartellinatura di lotti già certificati in precedenza, si applicano le medesime tariffe previste per il controllo e la cartellinatura delle corrispondenti specie o gruppi di specie

(2) Per i vivai la tariffa è di lire 37 740 per singolo vivaio

(3) Per sementi confettate la tariffa indicata è maggiorata del 10%

(4) Anche in caso di esito negativo del precontrollo, 390 lire, con minimo di 94 325 lire per campione

II — PRODOTTI SEMENTIERI DI SPECIE ORTIVE

A) *Sementi delle categorie «pre-base», «base», «certificata».*

Ispezioni alle colture portaseme	L 28 680 per ettaro (minimo L 28 680 per certificato di sopralluogo in campo)
Ispezione vivai	L 114 720 per singolo vivaio
Controllo delle sementi e cartellinatura delle relative confezioni	L 7 555/q le per seme condizionato più L 100 per ciascuna etichetta rilasciata
Controllo a posteriori in campo	L 94 325 per parcella

B) *Sementi della categoria «standard»*

Rimborso forfettario spese ispezione presso i responsabili dell'apposizione dei cartellini	L 113 190
Rimborso forfettario per eventuali successive ispezioni che si rendessero necessarie	L 94 325
Controllo a posteriori in campo	L 94 325 per parcella
Analisi di laboratorio	
purezza	L 16 600
germinabilità	L 15 060
ricerca seme estranei	L 12 080 (per una sola specie)
	L 17 365 (per due o più specie)

93A4093

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 1993.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1993.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i propri decreti in data 23 novembre 1992 e 26 gennaio 1993 con i quali, in base a quanto disposto dagli articoli 31 e 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia ed all'estero nel corso dell'anno 1993 dalle ditte autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata (Como), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità delle sostanze stupefacenti diidrocodeina e morfina;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto testo unico;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto del 23 novembre 1992 la ditta Salars S.p.a., con sede in Camerlata (Como), via S. Francesco, 5, è autorizzata a produrre nel corso dell'anno 1993 le seguenti sostanze:

Per l'Italia:

diidrocodeina kg 200 (base anidra)

Per l'estero:

morfina kg 100 (base anidra)

Roma, 18 giugno 1993

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

93A4144

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 luglio 1993.

Integrazione al decreto ministeriale 17 maggio 1993 relativo alla determinazione, per l'anno accademico 1992-93, dell'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1993 relativo all'elenco dei borsisti dei Paesi in via di sviluppo;

Vista la nota del MAE n. 223/XIII del 15 giugno 1993, n. 1778, con la quale il predetto Dicastero comunica che all'elenco degli specializzandi, provenienti dai Paesi in via di sviluppo titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1993, è aggiunto un altro borsista;

Decreta:

Per l'anno accademico 1992-93 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione, è intetgrato nel modo seguente:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA:

Neurologia - un posto per cittadino somalo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A4128

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1991, con i quali è stata modificata la tabella XXI dell'ordinamento didattico universitario relativa agli studi per il conseguimento della laurea in fisica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, e concernente il riordinamento del corso di laurea in fisica della sede decentrata di Como;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 10 luglio 1992;

Preso altresì atto che il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e il senato accademico, nelle rispettive sedute del 17 febbraio 1993 e dell'11 maggio 1993, ha recepito le osservazioni mosse dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

Al titolo VII, riguardante la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Como, l'art. 59, relativo al corso di laurea in fisica, è soppresso e sostituito dal seguente.

CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 59. — La durata del corso di laurea è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si articola in due indirizzi:

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo teorico generale.

I corsi obbligatori e comuni ad entrambi gli indirizzi sono i seguenti:

1° Anno:

1) Fisica generale I.
2) Esperimentazioni di fisica I.
3) Analisi matematica I.
4) Geometria.

2° Anno:

5) Fisica generale II.
6) Esperimentazioni di fisica II.
7) Analisi matematica II.
8) Chimica.
9) Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di due lingue straniere a scelta dello studente tra quelle indicate dal consiglio del corso di laurea.

3° Anno:

10) Metodi matematici della fisica.
11) Istituzioni di fisica teorica.
12) Esperimentazioni di fisica III.
13) Struttura della materia.
14) Istituzioni di fisica nucleare e sub nucleare.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici, rispettivamente, agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

Per consentire al consiglio del corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studio deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

4° Anno:

I corsi, differenziati per i due indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica della materia

15) Annuale a scelta tra:
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dello stato solido;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale

15) Fisica teorica.
16) Annuale a scelta tra:
fisica dei sistemi dinamici;
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi.
17) Annuale a scelta.
18) Semestrale a scelta.
19) Semestrale a scelta.

Per l'indirizzo di fisica della materia, uno dei due corsi annuali 15) e 17) o i due semestrali 18) e 19) devono avere un contenuto teorico formativo per l'indirizzo.

I due corsi di insegnamento semestrale 18) e 19) non possono essere sostituiti con un solo annuale, mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio del corso di laurea.

Uno degli insegnamenti 13) e 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno.

In tale caso lo studente deve chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno uno dei corsi del quarto anno.

All'inizio di ogni anno accademico, il consiglio del corso di laurea propone l'elenco dei corsi da attivare, quali di questi siano a carattere teorico formativo per l'indirizzo, quali siano da considerarsi semestrali, ovvero quali moduli di quelli annuali possano sostituire un corso di insegnamento semestrale.

Propedeuticità e sbarramenti

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami, escluse le lingue.

Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che hanno superato gli esami di analisi matematica I e II e di fisica generale I e II. In fase di prima applicazione, il consiglio del corso di laurea può autorizzare la deroga riguardo ad uno tra questi esami.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già sostenuto otto esami, escluse le lingue.

Il consiglio del corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esami di laurea

Il consiglio del corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Elenco a carattere orientativo dei corsi a scelta:

accelleratori di particelle;
acquisizione ed analisi di dati della fisica;
acustica;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
archeometria;
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica teorica;
astronomia;
astronomia gamma;
astronomia infrarossa;
astronomia ottica;
astronomia X;
biochimica fisica;
biofisica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e processi stocastici;
calcolo stocastico quantistico;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
complementi di fisica;
complementi di fisica generale;
complementi di geofisica;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
cosmologia;
cosmologia teorica;
didattica della fisica;
diffrazione di raggi X;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
dispositivi elettronici;
effetti biologici delle radiazioni;
elaborazione dei dati astronomici;
elaborazione di immagini;
elettrodinamica;
elettrodinamica cosmica;
elettromagnetismo;
elettronica;
elettronica applicata;
elettronica dei sistemi digitali;
elettronica di potenza;
elettronica nucleare;
elettronica quantistica;
epistemologia e metodologia;
equazioni differenziali della fisica matematica;
equazioni differenziali stocastiche;
fenomeni aleatori;
fenomeni cooperativi e transizioni di fase;
filosofia della scienza;
filtraggio e controllo stocastico;
fisica ambientale;
fisica astroparticellare;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica biomedica;
fisica clinica;
fisica cosmica;
fisica degli acceleratori;
fisica degli aerosol;
fisica degli ecosistemi;
fisica dei cristalli liquidi;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei fenomeni critici;
fisica dei films sottili;
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei liquidi;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei neutroni;
fisica dei pianeti;
fisica dei plasmi;
fisica dei polimeri;
fisica dei quasi cristalli;
fisica dei reattori nucleari;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica dei sistemi non lineari;
fisica del mare;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'atmosfera;
fisica della fusione nucleare;
fisica della gravitazione;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica delle basse temperature;
fisica delle galassie;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni fondamentali;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle macromolecole;
fisica delle particelle elementari;

fisica delle superfici;
fisica dello stato solido;
fisica matematica;
fisica medica;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica nucleare applicata alla medicina;
fisica nucleare delle alte energie;
fisica numerica;
fisica planetaria;
fisica sanitaria;
fisica solare;
fisica spaziale;
fisica stellare;
fisica subnucleare;
fisica superiore;
fisica tecnica;
fisica teorica;
fisica terrestre;
fluidodinamica;
fondamenti della fisica;
fonti dell'energia;
fusione nucleare;
gas ionizzati;
geochimica nucleare;
geodesia;
geodinamica;
geofisica;
geomagnetismo;
geotermica fisica;
impiantazione ionica;
integrazione funzionale;
interazioni elettrone-nucleo;
istituzioni di astrofisica;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di fisica teorica classica;
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di elettronica;
laboratorio di fisica ambientale;
laboratorio di fisica biologica;
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica sanitaria;
laboratorio di fisica spaziale;
laboratorio di fisica subnucleare;
laboratorio di geofisica;
laboratorio di ottica quantistica;
laboratorio di strumentazioni fisiche;
laboratorio di tecniche ed analisi;
luce di sincrotrone;
macromolecole biologiche;
magnetofluidodinamica;
meccanica analitica;
meccanica celeste;
meccanica classica;
meccanica dei continui;
meccanica quantistica;
meccanica razionale;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
meccanica superiore;
meteorologia;
metodi computazionali della fisica;
metodi di approssimazione;
metodi di osservazione e misura;
metodi e tecniche nucleari;
metodi fisici della biologia;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici avanzati della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici della meccanica classica;
metodi matematici della meccanica quantistica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
metodi sperimentali della fisica subnucleare;
metodologie fisiche per i beni culturali;
metrologia;
microelettronica;
micrometria e meteorologia;
misure fisiche dell'ambiente;
misure nucleari;
misure sperimentali della fisica subnucleare;
modelli dei sistemi percettivi;
nanoelettronica;
oceanografia fisica;
onde elettromagnetiche;
optolettronica;
ottica;
ottica elettronica;
ottica guidata;
ottica integrata;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
ottimizzazione;

paleomagnetismo;
particelle ad altissima energia;
plasmi astrofisici;
preparazione di esperienze didattiche;
previsioni meteorologiche numeriche;
problemi inversi;
processi stocastici;
propagazione ondosa;
proprietà elettromagnetiche della materia;
proprietà magnetiche della materia;
proprietà strutturali della materia biologica;
radioastronomia;
radioattività;
radioprotezione;
raggi cosmici;
reazioni nucleari;
relatività;
reti neurali;
ricerca opertiva;
riconoscimento di immagini;
risonanza magnetica nucleare;
sismologia teorica;
sistemi caotici;
sistemi di elaborazione;
sistemi dinamici;
sistemi dinamici complessi;
sistemi dinamici discreti;
sistemi dinamici integrabili;
sistemi dinamici non lineari;
sistemi dissipativi;
sistemi operativi;
sperimentazione fisica;
spettroscopia;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia astronomica;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia dello stato solido;
spettroscopia infrarossa e Raman;
spettroscopia molecolare;
spettroscopia nucleare;
stabilità e controlli;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
strumentazione e misure elettroniche;
strumentazione fisica ed impianti;
strumentazione fisica per medicina e biologia;
strumentazioni fisiche;
struttura della materia biologica;
struttura e spettroscopia degli adroni;
superconduttività;
superfluidità;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche del vuoto;
tecniche di calcolo della fisica teorica;
tecniche di fisica dello spazio;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche elettroniche per la fisica;
tecniche spaziali;
tecnologie ambientali;
tecnologie biomediche;
tecnologie fisiche;
tecnologie superconduttive;
telerilevamento dell'atmosfera;
telerilevamento delle risorse ambientali;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria dei sistemi biologici;
teoria dei sistemi non lineari;
teoria della complessità;
teoria della gravitazione;
teoria della probabilità;
teoria della simulazione;
teoria della stabilità;
teoria della struttura nucleare;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria delle interazioni subnucleari;
teoria e applicazione delle strutture frattali;
teoria qualitativa delle equazioni differenziali;
teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teoria quantistica della materia;
teoria di gauge in fisica subnucleare;
teorie globali della geometria differenziale applicate alla fisica matematica;
teorie non lineari della fisica matematica;
teorie quantistiche;
teorie relativistiche;
termodinamica;
termodinamica di non equilibrio;
termodinamica statistica;
transizioni di fase e fenomeni critici;

algebra;
algebra commutativa;
algebra computazionale;
algebra lineare;
algebra superiore;
algebre di operatori;
analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi non lineare;
analisi numerica;
analisi superiore;
biomatematica;
calcoli numerici e grafici;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e processi stocastici;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
calcolo delle variazioni;
calcolo numerico;
calcolo numerico parallelo;
calcolo simbolico;
calcolo stocastico quantistico;
equazioni alle differenze finite;
equazioni differenziali;
equazioni differenziali alle derivate parziali;
equazioni differenziali della fisica matematica;
equazioni differenziali stocastiche;
fenomeni aleatori;
filtraggio e controllo stocastico;
fisica matematica;
geometria algebrica;
geometria differenziale;
geometria simplettica;
geometria superiore;
integrazione funzionale;
istituzioni di fisica matematica;
logica matematica;
magnetofluidodinamica;
matematica discreta;
meccanica analitica;
meccanica classica;
meccanica dei continui;
meccanica razionale;
meccanica superiore;
metodi di approssimazione;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici della meccanica classica;
metodi matematici e statistici;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
previsioni meteorologiche numeriche;
problemi inversi;
processi stocastici;
sistemi dinamici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dei gruppi;
teoria dei numeri;
teoria dei sistemi;
teoria dell'affidabilità;
teoria della complessità;
teoria della probabilità;
teoria della simulazione;
teoria della stabilità;
teoria delle funzioni;
teoria e applicazione delle strutture frattali;
teoria matematica dei controlli;
teoria qualitativa delle equazioni differenziali;
teorie globali della geometria differenziale applicate alla fisica matematica;
teorie non lineari della fisica matematica;
teorie relativistiche;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale;
algoritmi e strutture dati;
basi di dati e sistemi informativi;
calcolatori dedicati;
cibernetica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
elaborazione di immagini;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
intelligenza artificiale;
istituzioni di informatica;
laboratorio di cibernetica;
laboratorio di programmazione e calcolo;
linguaggi di programmazione;
macchine calcolatrici;
metodi formali dell'informatica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
metodi numerici per la grafica;
modelli dei sistemi percettivi;
ottimizzazione;
previsioni meteorologiche numeriche;
programmazione;
reti neurali;
ricerca operativa;

riconoscimento di immagini;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi;
stabilità e controlli;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria dell'informazione;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
climatologia e meteorologia;
complementi di geofisica;
ecologia;
ecologia quantitativa;
fisica ambientale;
fisica del mare;
fisica del vulcanismo;
fisica della terra solida;
fotogeologia;
geochimica nucleare;
geodesia;
geodinamica;
geofisica;
geofisica applicata;
geofisica marina;
geofisica mineraria;
geofisica fisica;
geologia;
geomagnetismo;
geotermia fisica;
idrogeologia;
laboratorio di fisica ambientale;
laboratorio di geofisica;
meteorologia;
micrometria e meteorologia;
mineralogia;
oceanografia;
oceanografia fisica;
paleomagnetismo;
radioecologia;
sismologia;
sismologia teorica;
sismometria;
tecnologie ambientali;
telerilevamento dell'atmosfera;
telerilevamento delle risorse ambientali;
tettonica fisica;
biochimica;
biochimica cellulare;
biochimica e microbiologia applicata;
biochimica fisica;
biochimica inorganica;
biochimica macromolecolare;
biocristallografia;
bioenergetica;
biologia;
biologia cellulare;
biologia e genetica;
biologia generale;
biologia marina;
biologia molecolare;
biomatematica;
biomateriali;
biopolimeri;
biotecnologia dei microrganismi;
biotecnologia delle fermentazioni;
biotecnologie cellulari;
biotecnologie farmaceutiche;
biotecnologie farmacologiche;
chimica e biochimica;
fisiologia generale;
fisiologia molecolare;
genetica;
genetica molecolare;
ingegneria genetica;
macromolecole biologiche;
metodologie biochimiche;
neurobiologia;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecnologie biomediche;
biomateriali;
biopolimeri;
chimica biofarmaceutica;
chimica bioinorganica;
chimica biologica;
chimica bioorganica;
chimica dei composti organometallici;
chimica dell'atmosfera;
chimica delle macromolecole;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e biochimica;
chimica fisica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;

chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dei minerali;
chimica fisica dei processi vulcanici;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica della catalisi;
chimica fisica dello stato solido;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica inorganica;
chimica molecolare;
chimica organica fisica;
chimica supramolecolare;
chimica teorica;
cinetica chimica e dinamica molecolare;
elettrochimica;
fisica molecolare;
fotochimica;
geochimica nucleare;
macromolecole biologiche;
metodologie biochimiche;
radiochimica;
risonanza magnetica nucleare;
strutturistica chimica;
termodinamica chimica;
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza;
pedagogia;
psicologia cognitiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 maggio 1993

Il rettore: MANTEGAZZA

93A4097

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 6 luglio 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdul Basit Haqqani, ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 6 luglio 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carmel J. Aquilina, ambasciatore della Repubblica di Malta, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 6 luglio 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Keshav Raj Jha, ambasciatore del Regno del Nepal, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 6 luglio 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Adelino Mano Queita, ambasciatore della Guinea Bissau, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 6 luglio 1993 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khasbazaryn Bekhbat, ambasciatore di Mongolia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

93A4153

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989.

Il giorno 14 giugno 1993 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 aprile 1991, n. 144, pubblicata nel supplemento ordinario n. 32 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1991.

In conformità dell'art. 22, detto trattato entrerà in vigore il giorno 1° agosto 1993.

93A4154

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompensa al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1993, su proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla bandiera della Guardia di finanza con la seguente motivazione:

Bandiera del Corpo della Guardia di finanza. — Sempre pronti a dare la vita per l'altrui incolumità, i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza si sono prodigati, con generoso sacrificio e altissimo senso di umana solidarietà, nel sottrarre alle insidie della montagna migliaia di vite umane. Gli innumerevoli interventi compiuti, con umiltà e coraggio, in estrema lotta contro il tempo, le asperità del terreno e le avversità atmosferiche, hanno arricchito la mirabile tradizione di valore e di abnegazione del Corpo della Guardia di finanza, imponendosi, ancora una volta, alla riconoscenza della Nazione. — Territorio nazionale 1965-1992.

93A4101

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di magistero:
antropologia culturale.

Facoltà di lettere e filosofia:
istituzioni medievali (Ravenna);
legislazione regionale dei beni culturali ed ambientali (Ravenna).

Facoltà di ingegneria:
fondamenti di informatica;
meccanica applicata alle macchine;
analisi matematica;
meccanica razionale;
analisi matematica;
analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
sociologia industriale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria:
architettura e urbanistica tecnica.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:
storia del Mezzogiorno nell'età moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
gestione delle macchine e dei sistemi energetici.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto privato dell'economia;
giustizia costituzionale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto urbanistico;
diritto costituzionale (secondo corso di laurea in via di istituzione).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di magistero:
psicologia;
pedagogia generale.

Facoltà di scienze politiche:
storia dell'amministrazione pubblica.

Facoltà di lettere e filosofia:
antichità greche e romane.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto privato.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:
acquedotti e fognature.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina veterinaria:
patologia degli animali da campagna;
diagnostica sperimentale delle malattie infettive;
clinica traumatologica veterinaria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:
dinamica delle strutture;
strumentazione e controllo degli impianti chimici.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria):
diritto processuale civile.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:
storia contemporanea;
lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
linguaggi di programmazione.

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di architettura:
composizione architettonica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A4163

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 luglio 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 luglio 1993, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 luglio 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 ottobre 1993 è di L. 97,90, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 14 gennaio 1994 è di L. 95,55 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 luglio 1994 è di L. 91,00, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A4155

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1993

Il conto del Tesoro del mese di maggio **1993 che sarà pubblicato prossimamente in** supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992		275.824.448 297		
Gestione di bilancio	Entrate finali	145 627.935 050 339		— 58.242.373 889 992
	Spese finali		203 870.308 940 331	
	Rimborso di prestiti		30.087 799 452 070	
	Accensione di prestiti	95.073.645.521 323		
	TOTALE	240 701.580.571 662	233 958 108 392 401	6 743 472 179 261
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.217 915.513.212.564	1.212 868 649 168 038	5.046 864 044 526
	Crediti di tesoreria	388 099.944.360 129	399 995 909.884 575	— 11 895.965 524.446
	TOTALE	1.606 015.457 572.693	1.606 015 457 572 693	— 6 849 101 479.920
	TOTALE COMPLESSIVO	1 846 992.862.592.652	1.846.822.667 445 014	
Fondo di cassa al 31 maggio 1993			170 195.147 638	
	TOTALE A PAREGGIO	1.846 992.862.592.652	1.846 822 667 445 014	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1992	Al 31 maggio 1993	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	275 824.448 297	170 195 147 638	— 105 629 300 659
Crediti di tesoreria	328 796 599 206 823	340 692 564 731 269	11 895.965 524 446
TOTALE	329 072 423 655.120	340 862 759 878.907	11 790 336 223 787
Debiti di tesoreria	901 845 221 728.005	906 892.085 772.531	5 046 864.044.526
Situazione del Tesoro (+ attività, passività).	— 572.772.798 072 885	— 566 029 325 893 624	6 743 472 179 261

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 maggio 1993 L 1 674 187

Il dirigente CATULLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1993

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	132.622.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	12.888.659.683.899 *				
ENTRATE CORRENTI	145.510.659.683.899	TITOLO I - Spese correnti	183.095.405.713.668	Risparmio pubblico	37.584 746 029 769 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	117.275.366.440 *	TITOLO II - Spese in conto capitale	20.774.903.226.663		
ENTRATE FINALI	145.627.935.050.339	SPESE FINALI	203.870.308.940.331	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	- 58.242 373 889 992
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	30.087.799.452.070		
ENTRATE FINALI	145.627.935.050.339	SPESE COMPLESSIVE	233.958.108.392.401	Ricorso al mercato	— 88.330 173.342 062
TITOLO IV Accensione di prestiti	95.073.645.521.323				
ENTRATE COMPLESSIVE	240.701.580.571.662	SPESE COMPLESSIVE	233.958.108.392.401	Saldo di esecuzione del bilancio	6 743.472 179 261

* Dati provvisori.

93A4090

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa	L.			2.104.703.938.069			
II In deposito all'estero	»			20.811.888.120.819	22.916.592.058.888		
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				8.733.054.656.235		
CASSA	»				10.424.600.548		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario	L.		293.113.749.756				
ammassi	»		2.654.987.544.595	2.948.101.294.351			
II Anticipazioni:							
in conto corrente	L.		1.166.950.638.694				
a scadenza fissa	»						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			1.166.950.638.694			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				4.115.051.933.045		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I ECU	L.			4 333.286.670.739			
II Altre attività:							
biglietti e divise	L.		5.596.364.752				
corrispondenti in conto corrente	»		3.922.024.932.259				
depositi vincolati	»		20.664.763.873.800				
diverse	»		340.441.282.835	24.932.826.453.646	29.266.113.124.385		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				6.711.857.192.349		
CREDITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»						
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			3.097.707.353.911			
II Conti speciali	»			6.034.414.945.294	9.132.122.299.205		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				87 386.897.861.478		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»						
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità	L.		90.529.692.981.185				
per investimento delle riserve statutarie.	»		3.450.792.524.587				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»		2.396.597.119.379	96.377.082.625.151			
II Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie.	L.		122.947.894.448				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»		579.051.546.790	701.999.441.238			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	294.453.894					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	171.497.584.006	171.792.037.900				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.060.268.122					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	30.784.019.055				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	505.603.988.694					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	636.763.533.004	1.142.367.521.698	1.344.943 578.653	98.424.025.645.042		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000		
IMMOBILI							
I Ad uso degli uffici	L.			3.324.625.424.230			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			577.393.881.951	3.902.019.306.181		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				13.110.354.438		
MOBILI E IMPIANTI							
I Mobili	L.			141.110.331.067			
II Impianti	»			305.261.352.211			
III Monete e collezioni	»			847.220.088	447.218.903.366		
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione	L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
completati	L.		64.157.934.775				
in allestimento	»			64.157.934.775			
III Oneri pluriennali in ammortamento	L.			23.439.607.670			
IV Debitori diversi	»			520.376.207.581			
V Altre	»			5.952.218.330.318	6.560.192.080.344		
RATEI	L.				3.296.762.256.040		
RISCONTI	»						
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				1.641.478.936.619		
	L.				283.056.921.208.163		
CONTI D'ORDINE							
I Titoli ed altri valori:							
a garanzia	L.		2.084.163.785.919				
altri	»		1.824.171.714.657.461	1.826.255.878.443.380			
II Depositari di titoli e valori:							
interni	L.		542.799.219.922				
esteri	»		9.329.208.385.305	9.872.007.605.227			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			476.635.495.448			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
titoli	L.		23.050.000.000.000				
corrispondenti interni	»						
corrispondenti esteri	»		37.282.836.553.985	60.332.836.553.985			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
titoli	L.		400.000.000.000				
valute e lire	»		6.576.189.794.524	6.976.189.794.524			
VI Ordini in corso:							
acquisti di valute	L.		295.354.265.000				
lire a fronte vendite di valute	»						
acquisti di titoli	»		570.097.951.353				
lire a fronte vendite di titoli	»		384.908.512.876	1.250.360.729.229			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.			3.106.922.009	1.905.167.015.543.802		
TOTALE	L.				2.188.223.936.751.965		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

93A4100

31 maggio 1993

PASSIVO							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE					L.	86 148 411 653 000		
VAGLIA CAMBIARI					»	370 853 236 120		
ALTRI DEBITI A VISTA								
I Ordini di trasferimento			L.					
II Altri			»	385 249 049		385 249 049		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE								
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria			L.	101 908 544 430 776				
II Di altri enti			»	183 204 845 473		102 091 749 276 249		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE								
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta			L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita			»	208 654 924				
III Conti vincolati investimenti all'estero			»					
IV Società costituende			»	857 689 546				
V Altri			»	14 125 800 011		15 192 144 481		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE					L.	63 907 661 494		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»			
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	277 793 348		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	6 034 414 945 294		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO								
I Depositi in valuta estera			L.	369 620 308 137				
II Conti dell'estero in lire			»	138 416 941 228				
III Altre			»	1 684 416 553 890		2 192 453 803 255		
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	15 444 911 848 584		
DEBITI IN ECU (FECoM) PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE					»			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	411 833 577 369		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)								
I Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	27 887 653 555 074				
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1 200 795 276 401				
III Svalutazione portafoglio			»	234 919 178 078				
IV Oscillazione cambi			»	2 880 060 009 224				
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c), T.U.I.R.			»	2 905 879 920 214				
VI Oscillazione titoli			»	5 738 394 015 390				
VII Copertura perdite eventuali			»	2 803 006 748 480				
VIII Assicurazione danni			»	936 691 685 925				
IX Ricostruzione immobili				2 243 801 851 969				
X Rinnovamento impianti			»	841 250 000 000				
XI Imposte			»	711 460 016 745				
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	5 145 936 431 186				
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1 647 616 067				
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	1 240 537 609				
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991						53 532 736 842 362		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	769 776 818 269		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	119 139 904 943		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	224 173 587 829		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c., T.U.I.R.					»	23 598 970 058		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	24 646 677 939		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI					»	10 572 876 130		
PARTITE VARIE								
I Creditori diversi			L.	68 307 013 230				
II Altre			»	803 786 593 997		872 093 607 227		
RATEI					L.	400 847 969 207		
RISCONTI					»			
CAPITALE SOCIALE					»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	2 181 292 966 293		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	2 340 431 155 505		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408					»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413					»	32 766 651 690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413					»			
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»			
RENDITE DELL'ESERCIZIO					»	7 167 181 117 122		
					L.	283 056 921 208 163		
CONTI D'ORDINE								
I Depositanti di titoli ed altri valori			L.	1 826 255 878 443 380				
II Titoli e valori presso terzi			»	9 872 007 605 227				
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	476 635 495 448				
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)								
titoli	L.	23 050 000 000 000						
valute e lire	»	37 282 836 553 985		60 332 836 553 985				
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)								
titoli	L.	400 000 000 000						
corrispondenti interni	»							
corrispondenti esteri	»	6 576 189 794 524		6 976 189 794 524				
VI Ordini in corso								
lire a fronte acquisti di valute	L.	295 354 265 000						
vendite di valute	»							
lire a fronte acquisti di titoli	»	570 097 951 353						
vendite di titoli	»	384 908 512 876		1 250 360 729 229				
VII Ammortamenti fiscali e evidenza			L.	3 106 922 009		1 905 167 015 543 802		
				TOTALE	L.	2 188 223 936 751 965		

Il Ragioniere generale: PONTOLILLO

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme e Teolo Terme

Con provvedimento n 6157 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato.

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Atesina San Marco S r l , con sede in Verona, via A Provolo n 16, codice fiscale 00537640237, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Mamma Margherita», sito in comune di Teolo Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott Dante Andrea

Con provvedimento n 6600 del 9 novembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S r.l. A.G A.T., con sede in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria n 24, partita IVA 02179330283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Alexander», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, grotta e piscine coperta e scoperta, al servizio di duecentosessanta posti letto,

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Paolo Scrobogna.

93A4183

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali.

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	**L 345 000**
	- semestrale	**L. 188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	**L. 63.000**
	- semestrale	**L. 44 000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	**L. 193.000**
	- semestrale	**L. 105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	**L. 664.000**
	- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1 300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189